

STATUTO
dell'associazione e organizzazione di volontariato
“adlatus – Ehrenamtliche Organisation – Verein für Menschen
mit Beeinträchtigung”
(fondata il 31 ottobre 1978)

Articolo 1
DENOMINAZIONE

L'Associazione reca dal 1° gennaio 2022 la denominazione
“adlatus – Ehrenamtliche Organisation – Verein für Menschen mit Beeinträchtigung”,
abbreviata **“adlatus EO”**

In lingua italiana

“adlatus – Organizzazione di volontariato – Associazione per persone con disabilità”,
abbreviata **“adlatus ODV”**.

L'Associazione recava sino al 31 dicembre 2021 la denominazione **“ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR BEHINDERTE EHRENAMTLICHE ORGANISATION”**, abbreviata **“AfB EO”**.

adlatus è un'organizzazione registrata, ossia un'associazione con personalità giuridica, e come tale riconosciuta con delibera n. 6619 dd. 3 novembre 1980 della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, e costituita come organizzazione di volontariato ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 2
SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede a Merano.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e iniziative di mutuo soccorso, comprese le banche del tempo in conformità all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dei gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1°, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- beneficenza, assistenza a distanza, distribuzione gratuita di alimenti o prodotti ai sensi della legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modifiche e integrazioni, o fornitura di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale ai sensi del presente articolo;
- prestazioni socio-sanitarie ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2001, n. 129, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo n. 117/2017, l'Associazione può esercitare anche attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale. Il direttivo provinciale individua queste ulteriori attività.

In particolare, la finalità dell'Associazione consiste nel sostenere, promuovere e integrare le persone con disabilità. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si orienta alle esigenze contingenti perseguendo esclusivamente obiettivi sociali.

L'Associazione persegue lo scopo di creare un'organizzazione estesa a livello provinciale, decentrata e capillare, adoperandosi a istituire sul territorio della Provincia di Bolzano rappresentanze distrettuali munite di idonee strutture e serventi al conseguimento di tale finalità.

È escluso qualsiasi scopo di lucro.

Le attività e gli obiettivi dell'Associazione si articolano e focalizzano sui seguenti aspetti:

1. Misure di interazione comunitaria

- a) Promuovere il contatto fra persone disabili e non disabili;
- b) Promuovere l'autoconsapevolezza delle persone disabili e incoraggiarne l'impegno e il coinvolgimento;
- c) Adoperarsi in favore dell'equiparazione sociale delle persone disabili;
- d) Sostenere le persone disabili nella realizzazione e gestione di forme di residenza condivisa;
- e) Organizzare eventi ricreativi e sportivi, vacanze e soggiorni di cura;
- f) Fornire un aiuto concreto nei casi di maggior disagio.

2. Formazione e aggiornamento

- a) Organizzare la qualificazione e formazione continua direttamente o in collaborazione con altre organizzazioni;
- b) Operare a livello politico e privato per la creazione della necessaria offerta formativa.

3. Occupazione

- a) Promuovere l'occupazione e l'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro;
- b) Operare a livello politico e privato per la creazione di posti di lavoro per le categorie protette.

4. Strutture accessibili ai disabili

- a) Adoperarsi a livello politico per la creazione di strutture sociali, private e pubbliche idonee alle persone con disabilità;
- b) Impegnarsi a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture private, sociali e di pubblico accesso e monitorare il rispetto delle norme e delle leggi pertinenti;
- c) Adoperarsi affinché il settore pubblico metta a disposizione in numero sufficiente strutture e personale per l'assistenza, la cura infermieristica e la terapia.

5. Mobilità

- a) Garantire la mobilità attraverso il trasporto accessibile ai soggetti con disabilità;
- b) Offrire consulenza e assistenza in questioni tecniche;
- c) Fornire in prestito o mediare la fornitura di ausili tecnici (sedie a rotelle).

6. Consulenza

- a) Offrire consulenza e assistenza in materia sociale, legale e finanziaria;
- b) Offrire aiuto per stabilire contatti con patronati specializzati e uffici provinciali.

7. Attività di pubbliche relazioni

Ricorrere a idonee modalità di informazione, comunicazione e sensibilizzazione.

Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Associazione può:

- a) mettere a disposizione propri servizi e strutture, nel rispetto delle norme di legge e delle clausole del presente statuto, anche a persone con disabilità che non abbiano aderito a tale associazione e/o ad altre associazioni con o senza personalità giuridica, enti od organizzazioni di ogni genere che perseguano esclusivamente finalità sociali;
- b) collaborare o cooperare con altre associazioni con o senza personalità giuridica, enti od organizzazioni di ogni genere, parteciparvi o costituirli, purché i relativi scopi e obiettivi siano coerenti con lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione;
- c) concludere contratti, convenzioni o altri negozi giuridici di qualsivoglia natura e relativi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'accensione di prestiti e altri finanziamenti di ogni genere, all'acquisto, alla locazione e/o locazione finanziaria (leasing) di immobili o altri beni mobili o immobili di ogni genere.

Articolo 4

I SOCI

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato che dichiarino di accettare lo statuto associativo e che, attraverso la partecipazione attiva o contributi di qualsiasi natura, siano pronte a sostenere il conseguimento degli scopi sociali e non perseguano scopi contrari.

Possono aderire all'Associazione anche altre organizzazioni del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero di organizzazioni di volontariato e purché soddisfino i requisiti di cui sopra.

Le attività prestate dai soci sono a titolo volontario.

Sono membri dell'Associazione:

- a) soggetti disabili;
- b) soggetti non disabili;
- c) membri onorari (nominati dall'assemblea provinciale);
- d) soci fondatori;
- e) minori, incapaci, unioni, comunità nonché enti pubblici e privati che possono aderirvi per tramite del proprio legale rappresentante.

La qualità di socio è acquisita mediante firma della dichiarazione di adesione e pagamento del contributo fisso annuo, purché il Consiglio direttivo, motivando, non respinga la richiesta di adesione entro 60 (sessanta) giorni. La decisione del Consiglio direttivo è comunicata al richiedente e annotata nel registro dei soci. Un'eventuale mancata accettazione dovrà essere motivata. Contro l'eventuale rigetto della domanda è consentito presentare ricorso entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso. Il Collegio dei probiviri decide sul ricorso.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla dichiarazione di adesione i seguenti documenti:

- copia dello statuto vigente all'epoca della richiesta,
- estratto della delibera dell'organo che ha deciso l'adesione.

Possono essere nominati membri onorari tutti i soggetti particolarmente meritevoli di avere contribuito a vario titolo all'attività dell'Associazione per persone disabili.

I soci onorari e fondatori sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso o scioglimento di persone giuridiche:

- a) il recesso è comunicato per iscritto all'Associazione;
- b) l'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dell'Associazione e comunicata per scritta al socio da estromettere:
 - in caso di pregiudizio degli interessi e della reputazione dell'Associazione;
 - in caso di abuso delle strutture e dei beni di proprietà comune;
 - in caso di constatata inconciliabilità di interessi;
 - in caso di omesso pagamento della quota associativa annuale previo duplice sollecito.

Il socio può opporsi per iscritto all'espulsione rivolgendosi al Collegio dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

Con l'uscita dall'Associazione l'ex socio perde ogni pretesa legale sui beni costituenti il patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno:

- a) diritto di voto in seno all'Assemblea provinciale;
- b) diritto di voto attivo e passivo; i minori, gli incapaci, le unioni, le comunità e gli enti pubblici e privati possono tuttavia esercitare il solo diritto di voto attivo per tramite del proprio legale rappresentante;

- c) il diritto di prendere parte a tutti gli eventi dell'Associazione;
- d) il diritto di fruire dei servizi offerti dall'Associazione;
- e) il diritto di visionare i libri contabili dell'Associazione; a tale scopo è sufficiente inviare semplice richiesta scritta al Consiglio direttivo, che concederà la possibilità di visura entro trenta giorni.

Articolo 7 DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti a:

- a) promuovere al meglio l'attività dell'Associazione;
- b) attenersi alle norme del presente Statuto e agli scopi dell'Associazione;
- c) osservare le delibere degli organi dell'Associazione;
- d) versare la quota associativa entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 8 RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Associazione risponde delle obbligazioni con il proprio patrimonio.

Articolo 9 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili. L'Associazione trae le risorse economiche per l'adempimento dei propri scopi da:

- a) quote associative;
- b) contributi, erogazioni in denaro e in natura, donazioni, lasciti;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) eventi e promozioni;
- e) sponsorizzazioni;
- f) contributi spese per servizi offerti;
- g) altri negozi giuridici.

Il patrimonio sociale, compresi eventuali proventi, ricavi ed entrate comunque denominate, sarà destinato all'esercizio degli scopi statuari e all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine è vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione nonché di fondi, accantonamenti e riserve comunque denominati, a soci e lavoratori, a dipendenti, amministratori e membri degli organi sociali, anche in caso di recesso o comunque di decadenza della condizione di socio.

Articolo 10 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Articolo 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea provinciale dei soci
- 2) il Consiglio direttivo provinciale
- 3) il Presidente provinciale dell'Associazione
- 4) l'Assemblea distrettuale dei soci
- 5) il Comitato distrettuale
- 6) il Presidente distrettuale

7) il Collegio dei revisori dei conti

8) il Collegio dei probiviri

Le attività dei membri degli organi sociali sono svolte a titolo volontario/gratuito. Nessun compenso o altra prestazione possono venire loro corrisposti; ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 117/2017, potranno meramente essere rimborsate le spese effettivamente anticipate e documentate nell'esercizio delle funzioni.

Articolo 12

1) ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI SOCI

L'Assemblea provinciale dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea dei soci, inoltre, dovrà essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo o il Collegio dei revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità ovvero quando lo richieda per iscritto almeno un decimo degli associati adducendo anche i motivi della convocazione.

L'Assemblea provinciale è convocata dal Presidente provinciale dell'Associazione. Tuttavia, in caso di assenza e impedimento, l'Assemblea dei soci potrà essere convocata anche dal Vicepresidente. La stessa può essere altresì convocata dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

La convocazione viene effettuata mediante invito scritto, contenente il relativo ordine del giorno, da recapitarsi almeno 14 (quattordici) giorni prima della data della riunione.

Presiede l'Assemblea provinciale dei soci il soggetto che l'abbia convocata, il suo vice ovvero un presidente designato dall'Assemblea provinciale dei soci.

Ad ogni socio spetta il diritto di voto a decorrere dalla data di iscrizione nel registro dei soci; ogni membro dispone di un voto.

Ogni membro dell'Associazione munito di apposita delega scritta può rappresentare nelle votazioni un altro socio avente diritto di voto.

L'Assemblea provinciale dei soci regolarmente convocata è validamente costituita e atta a deliberare, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, al più presto il giorno successivo, qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea provinciale dei soci delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. Per le deliberazioni che comportino modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Della riunione dell'Assemblea provinciale dei soci e delle sue deliberazioni viene redatto verbale, sottoscritto dal segretario, dal Presidente e da due scrutatori.

Ciascun socio ha facoltà di richiedere l'inserimento di determinati punti all'ordine del giorno. Tali richieste devono essere comunicate per iscritto al Consiglio direttivo provinciale entro il 30 gennaio.

Nessuna valida deliberazione è adottabile su punti non iscritti all'ordine del giorno trasmesso ai soci salvo quando siano presenti e favorevoli tutti i soci.

All'Assemblea provinciale dei soci compete fra l'altro

- 1) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;
- 2) l'elezione e la revoca dei membri degli organi dell'Associazione, quali il Consiglio direttivo provinciale, il Presidente provinciale, i revisori dei conti, il Collegio dei probiviri;
- 3) la delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e l'avvio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) l'approvazione dell'eventuale regolamento interno dell'Assemblea provinciale dei soci;
- 5) la deliberazione sulle modifiche statutarie;
- 6) la deliberazione sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 7) la deliberazione su tutti i punti all'ordine del giorno;
- 8) la nomina dei membri onorari;
- 9) la fissazione dell'importo della quota associativa;
- 10) la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione;

11) ogni altra delibera rientrante nelle sue competenze secondo la legge, l'atto costitutivo o lo statuto.

Elezione degli organi provinciali

Possono essere eletti a far parte degli organi solo i membri dell'Associazione.

A decorrere dalla propria iscrizione nel registro dei soci, ogni membro dell'Associazione ha diritto di partecipare alle elezioni e dispone di un voto.

Il Presidente provinciale dell'Associazione e il Consiglio direttivo provinciale sono eletti dall'Assemblea provinciale dei soci a scrutinio segreto per un periodo di tre anni. Nelle elezioni può essere assegnato un voto preferenziale per l'elezione del Presidente provinciale dell'Associazione e fino a 4 (quattro) voti preferenziali per i restanti membri del Consiglio direttivo provinciale. In caso di parità si considera eletto il soggetto più anziano di età.

Il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri sono eletti dall'Assemblea provinciale dei soci per un periodo di tre anni per alzata di mano, salvo diversa richiesta dei soci intervenuti. Il segretario e gli scrutatori sono nominati dall'Assemblea provinciale dei soci per alzata di mano per tutta la durata della riunione assembleare.

Possono essere eletti revisori dei conti anche i non soci. Le relative prestazioni potranno essere onorate solo nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017.

I soggetti che siano con l'Associazione in un rapporto di lavoro salariale dipendente non potranno essere eletti negli organi dell'Associazione.

Articolo 13

2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Alla sua prima riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dall'Assemblea provinciale dei soci, il Consiglio direttivo provinciale nomina al proprio interno il Vicepresidente provinciale dell'Associazione.

In caso di dimissioni anticipate di un componente del Consiglio direttivo, lo stesso sarà sostituito dal primo tra i non eletti con il maggior numero di voti.

Il Consiglio direttivo provinciale è formato da 5 (cinque) membri eletti e, se l'Associazione conta più di cinquecento soci, dai singoli rappresentanti legali eletti dei comitati distrettuali.

Del Consiglio direttivo fanno parte:

- il Presidente provinciale;
- il suo vice;
- altri tre componenti eletti del Consiglio direttivo;
- i rappresentanti legali eletti dei comitati distrettuali.

Per quanto attiene ai rappresentanti legali dei comitati distrettuali, vigono le seguenti norme:

- a) i distretti con meno di trecento soci sono rappresentati ciascuno da un rappresentante nel Consiglio direttivo provinciale;
- b) I distretti con più di trecento soci sono rappresentati nel Consiglio direttivo provinciale da un rappresentante aggiuntivo ogni duecento membri aggiuntivi (i distretti con più di trecento e meno di cinquecento soci, cioè, sono rappresentati ciascuno da due rappresentanti nel Consiglio direttivo provinciale, mentre i distretti con più di cinquecento e meno di settecento soci sono rappresentati ciascuno da tre rappresentanti nel Consiglio direttivo, e via dicendo).

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato e/o i responsabili di area, oltre ad altri soggetti stabiliti dal Consiglio direttivo.

In caso di assenza ingiustificata di un membro del Consiglio direttivo per più di tre riunioni consecutive, il Consiglio direttivo, sentito l'interessato, può decidere di espellerlo dal Consiglio.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Il Consiglio direttivo provinciale è convocato dal Presidente provinciale. Su richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti, il Presidente provinciale dell'Associazione è tenuto a convocare il Consiglio direttivo entro 30 (trenta) giorni.

A presiedere il Consiglio direttivo è il Presidente provinciale dell'Associazione o il suo vice. Le deliberazioni sono prese

a maggioranza dei voti dei membri presenti.

Il Consiglio è atto a deliberare quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Della riunione del Consiglio direttivo e delle sue deliberazioni si tiene verbale, sottoscritto dal Presidente provinciale dell'Associazione e dal segretario.

Al Consiglio direttivo provinciale competono le seguenti funzioni:

- a) la gestione per lo svolgimento di tutte le attività amministrative ordinarie e straordinarie;
- b) la preparazione delle elezioni a livello provinciale;
- c) la preparazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea provinciale dei soci;
- d) la nomina dell'amministratore delegato e dei responsabili d'area;
- e) l'elezione del Vicepresidente provinciale;
- f) la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 nonché la programmazione previsionale annuale;
- g) la tenuta dei libri sociali ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 117/2017.

Delibera:

- a) sui programmi di attività;
- b) sul programma di investimenti;
- c) sui riassetti organizzativi;
- d) sulla costituzione, l'integrazione e la delega di aree di attività;
- e) sulla costituzione, la fusione, lo scioglimento e delimitazione geografica dei distretti;
- f) sulla gestione dei distretti in caso di incapacità di agire e allontanamento dagli scopi sociali attraverso la nomina di un presidente distrettuale provvisorio munito di procura;
- g) sulle modifiche all'immagine dell'Associazione (Corporate-Identity);
- h) sui regolamenti interni;
- i) sull'ammissione dei soci;
- j) sull'esclusione dei soci.

Il Consiglio direttivo provinciale propone all'Assemblea provinciale dei soci per la delibera:

- a) le candidature a Presidente provinciale dell'Associazione, a componente del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e al Collegio dei probiviri;
- b) la nomina di membri onorari;
- c) modifiche allo Statuto.

Articolo 14

3) PRESIDENTE PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente provinciale rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio e nei confronti di tutte le autorità amministrative. Ha inoltre potere di firma in nome e per conto dell'Associazione e tenuto a garantire che le deliberazioni del Consiglio direttivo provinciale vengano eseguite.

In caso di assenza o impedimento, il delegato si assume tutti i diritti e gli obblighi connessi a tale carica.

Articolo 15

4) ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SOCI

L'Associazione è suddivisa in distretti geografici. La definizione di un distretto avviene con delibera del Consiglio direttivo provinciale. Ogni distretto deve avere un minimo di quaranta soci. Un distretto esistente che, per qualsiasi motivo, abbia meno di quaranta aderenti, andrà fuso con un distretto geograficamente attiguo.

I distretti sottostanno all'Assemblea provinciale dei soci e quindi all'eletto Consiglio direttivo provinciale. I distretti sono autonomi nell'attuazione degli obiettivi (di cui l'Articolo 3) e nella propria gestione finanziaria. L'Assemblea dovrà essere convocata una volta all'anno entro il 30 marzo.

A ciascun socio distrettuale spetta il diritto di voto a decorrere dalla sua iscrizione nel registro dei soci; ogni membro dispone di un voto.

Ogni membro dell'Associazione munito di apposita delega scritta può rappresentare nelle votazioni un altro socio avente diritto di voto.

Competono all'Assemblea:

- a) l'elezione del comitato;
- b) l'approvazione del programma di attività;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

Delle riunioni assembleari deve essere tenuto verbale, da sottoscrivere a cura del Presidente e, ove presente, del segretario, e da inviarsi per conoscenza al Consiglio direttivo provinciale.

Elezioni degli organi distrettuali

Possono essere eletti agli organi solo i membri dell'Associazione.

A decorrere dall'atto di iscrizione nei registri dei soci, ogni socio del distretto ha diritto di esprimere un voto nell'elezione degli organi distrettuali.

Il Comitato e il Presidente distrettuale sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto per un periodo di tre anni. Nelle elezioni può essere assegnato un voto preferenziale per l'elezione del Presidente distrettuale e fino a 4 (quattro) voti preferenziali per i restanti membri del Comitato distrettuale. In caso di parità si considera eletto il soggetto più anziano di età.

Il Presidente distrettuale è considerato il rappresentante legale del distretto in seno al Consiglio direttivo provinciale. Un distretto che, in ragione del numero dei propri soci, invii più di un rappresentante al Consiglio direttivo provinciale, sarà rappresentato nel Consiglio direttivo provinciale (oltre che dal Presidente distrettuale) anche dai membri del Comitato distrettuale che alle elezioni abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, è considerato legale rappresentante del distretto il più anziano in termini di età.

Il segretario e gli scrutatori sono eletti dall'Assemblea per alzata di mano.

Articolo 16

5) COMITATO DISTRETTUALE

I distretti sono diretti da un Comitato composto dal Presidente distrettuale e da altri quattro membri.

A scrutinio segreto, il Comitato elegge tra i suoi membri un Vicepresidente non disabile.

In caso di prematura uscita di un membro del Comitato, gli succederà l'eletto successivo.

Il Comitato è regolarmente costituito e atto a deliberare quando siano presenti almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

Il Comitato può consentire la partecipazione alle riunioni a persone senza diritto di voto.

Funzioni del Comitato:

- a) creazione del programma annuale per l'attuazione degli obiettivi sociali;
- b) definizione di un piano annuale per quelle spese straordinarie (investimenti) approvate e finanziate dal Consiglio direttivo provinciale;
- c) organizzazione e attuazione del programma annuale;
- d) reclutamento di membri;
- e) proposta di candidati per l'elezione a livello distrettuale.

Delle sedute del Comitato andrà redatto un verbale, da sottoscrivere a cura del Presidente e, ove presente, del segretario.

Articolo 17

6) PRESIDENTE DISTRETTUALE

Il Presidente è responsabile della gestione degli affari del distretto affidatogli e autorizzato a firmare.

In sua assenza, ne rileva diritti e doveri legati a queste funzioni il suo vice.

Il Presidente rappresenta il distretto all'interno del Consiglio direttivo per l'intero mandato.

Articolo 18

AREE OPERATIVE

Il Consiglio direttivo provinciale può suddividere le varie attività in aree operative. Le aree operative possono essere dirette dai responsabili di area o da comitati a titolo principale o volontario, in conformità con le linee guida del Consiglio direttivo provinciale e dell'Assemblea provinciale dei soci. Questi hanno il compito di garantire che le attività siano svolte in modo continuativo e senza intoppi in stretta intesa con il Presidente provinciale dell'Associazione e il Consiglio direttivo. Il loro rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto di lavoro.

Responsabilità e poteri decisionali per i responsabili area sono disciplinate da un regolamento interno.

Articolo 19

7) ORGANO DI CONTROLLO / COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre revisori, resta in carica tre anni.

Questi eleggono tra le proprie file un presidente. I revisori dei conti hanno il diritto di partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo provinciale e dei comitati distrettuali.

Almeno un membro del Collegio dei revisori dei conti dovrà essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e dell'articolo 2397 del Codice Civile.

Il Collegio dei revisori dei conti esegue i controlli ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 117/2017 disponendo dei poteri di cui al medesimo articolo; in particolare, vigila sulla corretta amministrazione dell'Associazione. Verifica la regolare tenuta della contabilità, l'applicazione delle leggi e l'osservanza dello Statuto. I revisori possono effettuare controlli in qualsiasi momento.

Annualmente devono presentare all'Assemblea provinciale dei soci, per l'approvazione, il bilancio annuale e una relazione scritta.

Non possono essere parenti o affini fino al quarto grado dei componenti del Consiglio direttivo provinciale né in alcun rapporto di lavoro salariato con l'Associazione.

Un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 117/2017 dovrà essere nominato nei casi previsti dallo stesso articolo e resterà in carica tre anni.

Articolo 20

8) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri ed elegge il presidente fra i propri componenti.

Il Collegio dei probiviri è regolarmente costituito quando siano presenti tutti i suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza e idoneamente motivate per iscritto.

Il Collegio dei probiviri decide su tutte le controversie che dovessero insorgere.

Articolo 21

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo in una riunione dell'Assemblea provinciale dei soci appositamente convocata e con la maggioranza dei tre quarti dei soci. Salvo nell'ipotesi in cui l'Assemblea provinciale dei soci nomini liquidatori speciali, il Presidente del Consiglio direttivo provinciale e il suo vice diventano congiuntamente liquidatori con potere di rappresentanza.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione viene devoluto ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 117/2017 a un'organizzazione del cosiddetto Terzo Settore operante nello stesso o in un ambito di attività analogo a quello dell'Associazione e stabilito dall'Assemblea provinciale dei soci.

Articolo 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del cosiddetto Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), del Codice Civile italiano e delle altre norme di legge applicabili.